



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0009385**
del 08/08/2019 ore 08:55:45
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 07 AGO. 2019

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di CATANIA
Via Grotte Bianche 150
95128 Catania (CT)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 124/2019_ STP _ pagamento contributo quota a carico di soci (persone fisiche / persone giuridiche) professionisti iscritti in altri albi territoriali e di soci non professionisti

Con riferimento al quesito formulato il 26 luglio 2019 con il quale si chiede se nella definizione del contributo annuale e d'iscrizione delle STP sia corretto richiedere somme ulteriori in presenza di soci (persone fisiche/persone giuridiche) non iscritti all'Ordine di Catania si osserva quanto segue.

Il contributo posto a carico delle STP trova la sua legittimazione nelle previsioni dell'art. 12, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 139/2005¹ che attribuiscono al Consiglio dell'Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di tutti i soggetti che sono iscritti nell'albo professionale. L'obbligo contributivo ricade su tutti i soggetti iscritti nell'albo professionale, siano essi persone fisiche o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, in quanto per entrambe le categorie di soggetti l'iscrizione all'albo, ovvero alla sezione speciale dell'albo, costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell'attività professionale².

¹ Il Consiglio dell'Ordine "stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco, ..."

² Il versamento all'Ordine della quota d'iscrizione e del contributo annuale rappresenta un preciso obbligo di legge posto espressamente in capo a tutti gli iscritti nell'albo al fine di provvedere "entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine" (art. 7, comma 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382). Corrispondentemente, spetta all'Ordine territoriale un vero e proprio potere impositivo in merito alla determinazione della prestazione dovuta (art. 12, comma 1, lett. p del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139), nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Il quadro giuridico delineato evidenzia la natura del contributo annuale quale "quota associativa" rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è *conditio sine qua non* per il legittimo esercizio della professione e finalizzato alla realizzazione dell'interesse pubblico al mantenimento della struttura ordinistica e all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge. Tale impostazione è stata avvalorata da una pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1782 del 26 gennaio 2011) che, chiamate a risolvere una questione preventiva di giurisdizione,

Ne discende che gli Ordini possono assumere un'apposita delibera per determinare la quota del contributo annuale e del contributo di iscrizione dovuto dalle società tra professionisti. Seppur tale contributo potrebbe essere determinato anche in relazione alla numerosità della compagine sociale, si ritiene che debba considerarsi *contra legem*, la previsione di una quota d'iscrizione per i soci non iscritti nell'albo territoriale in cui è iscritta la società, in quanto su tali soggetti l'Ordine è privo di qualsiasi potere impositivo, poiché ad essere iscritta nella specifica sezione dell'albo è esclusivamente la STP e non i soci professionisti o non professionisti.

Cordiali saluti

Francesca Maione 

hanno stabilito che le controversie sui "contributi" che gli avvocati devono versare all'Ordine (ed al Consiglio Nazionale) forense vanno devolute al giudice tributario. Ciò in base alla considerazione che il "contributo" richiesto si configura come "tassa" in quanto il suo versamento rappresenta un obbligo posto dalla legge al fine di provvedere, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine (articolo 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382) La Cassazione ha inoltre chiarito che l'importo del contributo "non è commisurato al costo di un servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto" (vedi Cass. Sez. Unite, ordinanza citata).